ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL PREDETTO SERVIZIO

Art. 18

Sospensione della compilazione del rapporto informativo

Puo' essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto.

Versione in vigore dal 24 agosto 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Estremi	Legge 16 luglio 1962, n. 1085
Titolo	V — Gerarchia, rapporti informativi e disciplina
Capo	II — Rapporti informativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-degli-uffici-di-servizio-sociale-e-istituzione-dei-ruoli/art-18-sospensione-della-compilazione-del-rapporto-informativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it